



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 52 / 2026

**OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VIA
EUROPA ED IN VIA SOLAZZI DAL 24 SETTEMBRE 2026 PER LAVORI
STRADALI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

TENUTO CONTO della richiesta posta in atti di temporanea modifica della viabilità in via Europa ed in via Solazzi per lavori di posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga;

RITENUTO indispensabile modificare temporaneamente la viabilità delle strade interessate a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTI:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nuovo Codice della Strada;
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D. lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- al decreto sindacale n. 1 del 07.02.2026 di nomina a Responsabile dell'Area Polizia Locale

ORDINA

Dal 24 al 25 settembre 2026 e, comunque, fino a cessate esigenze, nei tratti di via Europa all'altezza del civico 26 e di via Solazzi all'altezza del civico 7 interessati dai lavori l'istituzione di transito alternato da movieri o a mezzo semafori e l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata eccetto veicoli di cantiere, veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso e veicoli specificamente autorizzati dagli organi di polizia.

L'impresa esecutrice dei lavori è incaricata e responsabile dell'apposizione, manutenzione e rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria, ivi compresa quella di cantiere, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro come previsto dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada") e dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

L'impresa esecutrice dei lavori rimarrà unica responsabile di qualsiasi danno a persone o cose causato e/o derivante da quanto disposto della presente ordinanza.

La presente ordinanza temporanea si intenderà operante in relazione all'effettiva presenza del cantiere dei lavori che ne ha determinato l'emissione con l'installazione della relativa segnaletica temporanea per l'avvio del cantiere ovvero con l'immediata rimozione a fine cantiere.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con la presente.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale a cura dell'impresa esecutrice dei lavori e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada" l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D. P. R. 1199/1971.

Lì,
21/09/2026

IL RESPONSABILE
CORRADI FEDERICO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)